

COMUNE DI MONTEBELLUNA

Provincia di Treviso



Approvato con Delibera
di C.C. n° 34 del 16/06/2015

CRITERI, REQUISITI, CARATTERISTICHE NORME TECNICHE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

Settore: Governo e gestione del Territorio

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Roberto BONAVENTURA

PIANO DEGLI INTERVENTI - REGOLAMENTI

- TITOLO I -

IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

Art. 1 - RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE

1. Il territorio comunale, in rapporto ai tipi di impianti stradali di distribuzione di carburanti da autorizzare, viene suddiviso nelle seguenti quattro zone omogenee:
 - a. zona 1 comprendente la zona territoriale omogenea A individuate dalle tavole di zonizzazione del Piano Interventi (PI). All'interno di detta area non possono essere installati ed ampliati nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti; possono essere conservati gli impianti esistenti di tipologia "chiosco" purché non vadano a deturpare il particolare pregio storico artistico e ambientale della zona;
 - b. zona 2 comprendente le zone territoriali omogenee B – C1 - C2 – C3 individuate dalle tavole di zonizzazione del PI. All'interno di detta area è consentita l'installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti con prevalente dotazione di servizi ai veicoli (lavaggio, deposito olio lubrificante, gommista, grassaggio elettrauto e officina e simili);
 - c. zona 3 comprendente le zone territoriali omogenee D - F (limitatamente alle zone che prevedono l'insediamento di impianti stradali di carburanti) individuate dalle tavole di zonizzazione del PI. All'interno di detta zona è consentita l'installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti con annesse attività commerciali per prodotti rivolti prevalentemente al mezzo o di negozi integrati rivolti al veicolo ed alla persona (deposito olio lubrificante, lavaggio, grassaggio, gommista, officina, elettrauto ed officina con possibilità di apertura di negozi, bar, edicole e simili);
 - d. zona 4 comprendente la zona territoriale omogenea E individuate dalle tavole di zonizzazione del PI. All'interno di detta zona è consentita l'installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti con la presenza di attrezzature per i servizi alla persona (negozi, edicole, bar, ristoranti e simili) anche se non vengono esclusi servizi all'automezzo (deposito olio lubrificante, grassaggio, lavaggio, gommista, elettrauto, officina e simili). Tali impianti possono essere inseriti anche fuori dalle fasce di rispetto stradale.

Art. 2 - PRINCIPI GENERALI

1. L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti è consentita nel rispetto della specifica normativa vigente in materia.
2. I nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti, in fregio a tutte le strade comunali, devono avere le caratteristiche definite dalla legge regionale ed essere ubicati su aree in possesso dei requisiti e delle caratteristiche previsti dal presente regolamento.
3. I nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti devono essere dimensionati in modo tale da prevedere l'installazione dei prodotti benzine e gasolio per autotrazione e dove possibile anche g.p.l. ed il metano; devono inoltre essere dotati di apparecchiature self-service pre e post pagamento nonché di servizi all'auto e all'automobilista e di autonome attività commerciali su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato.
4. Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, comprese le relative aree di sosta degli automezzi, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale (art. 20 del Nuovo Codice della Strada N.C.d.S. D.Lgs. 30.04.1992 n°285 s.m.i. e comma 3 dell' art. 61, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.d.S. D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e s.m.i.).
5. La localizzazione dei nuovi impianti deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, artistico, architettonico, e contesti di valore ambientale e gli stessi non devono costituire elemento di sovrapposizione e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.
6. L'installazione di nuovi impianti non è consentita:

- a. in corrispondenza di tratti stradali caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari;
 - b. quando nel tratto di sede stradale prospiciente l'impianto, indipendentemente dal fatto che su di esso la circolazione avvenga in un senso o nei due sensi di marcia, qualunque sia l'ampiezza della sede stradale stessa, l'effettuazione del rifornimento di carburante comporti l'arresto sulla propria sede o la deviazione dalla propria sede di movimento di una linea del flusso del traffico stesso;
 - c. quando nel tratto di strada prospiciente l'impianto vi sia un semaforo, un incrocio, una curva o una dosso;
7. La distanza da dossi non deve essere inferiore a quella fissata nel N.C.d.S. D.Lgs. 30.04.1992 n°285 e nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.d.S. D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e successive modifiche ed integrazioni.
 8. Lungo le curve di raggio inferiore a mt. 300 (trecento) non può essere installato alcun impianto stradale di distribuzione di carburanti. Ove i raggi minimi di curvatura siano compresi fra i mt. 300 (trecento) ed i mt. 100 (cento) l'installazione è consentita fuori dalla curva oltre i punti di tangenza. Per le curve di raggio inferiore o uguale a mt. 100 (cento) gli impianti stradali di distribuzione di carburanti potranno sorgere a mt. 95 (novantacinque) dal punto di tangenza della curva, ove siano rispettate le altre precedenti prescrizioni.
 9. Qualora per la realizzazione e la ristrutturazione di un impianto stradale di distribuzione di carburanti sia necessaria l'occupazione in via precaria di aree di proprietà comunale, l'occupazione è soggetta a concessione del suolo pubblico e dovrà essere corrisposto il canone previsto.
 10. L'impianto stradale di distribuzione di carburanti deve essere installato su un'area avente una superficie minima non inferiore a quella definita al successivo art. 4. All'interno di detta area saranno installate le colonnine di erogazione con idoneo spazio per l'effettuazione del rifornimento (minimo 4 metri dal ciglio stradale) in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse; deve essere, inoltre, prevista presenza di almeno un punto aria e di un punto acqua.
 11. Sia le colonnine che i serbatoi e le altre attrezzature costituenti l'impianto, ivi comprese l'impianto di lavaggio posto all'interno di fabbricati, devono essere sempre ubicati ad una distanza minima di mt. 4 (quattro) dal ciglio stradale e dai confini. Il distacco minimo dagli edifici esistenti nelle zone ed aree confinanti deve essere di mt. 10 (dieci).
 12. All'interno dell'area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulotte e camper.
 13. I sostegni per l'installazione di adeguata pensilina a sbalzo prefabbricata, a coperta dell'isola destinata agli erogatori di carburante, devono essere collocati a non meno di mt.4 (quattro) dal ciglio stradale e dai confini di proprietà e l'oggetto della pensilina stessa non deve superare in protezione il ciglio interno dell'aiuola spartitraffico delimitante il piazzale.
 14. Nei casi di installazione di impianti di lavaggio automatico a spazzoloni, il piazzale deve essere idoneo a ricevere tale impianto e a garantire le esigenze di sicurezza inerenti la manovra degli autoveicoli. Tale impianto costituisce struttura precaria e deve essere conforme alle vigenti normative ambientali ed in modo particolare a quelle inerenti all'acustica e all'inquinamento da acque sospese (nebulizzazione).
 15. Tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall'autorità competente. Devono essere adottate le misure più adeguate perché le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo di inquinamento.
 16. I nuovi serbatoi di stoccaggio per l'immagazzinamento dei carburanti devono essere dotati, oltre che di doppia parete, anche del sistema di rilevazione di eventuali perdite.
 17. Nei casi di ristrutturazione totale, ampliamento dell'impianto o della superficie fondiaria occupata nonché di aumento dei servizi offerti dall'impianto è obbligatorio l'adeguamento alle disposizioni attinenti agli accessi carrai e alla realizzazione di corsie di decelerazione dalla viabilità previsti per la realizzazione di nuovi impianti.

Art. 3 - TUTELA DI BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI

1. Non si possono installare impianti stradali di distribuzione di carburanti nei seguenti casi:

- a. all'interno di aree sottoposte a vincolo monumentale ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 22/01/2004 n°42 e a meno di 200 ml da quest'ultime;
- b. nei coni visuali o in particolari siti di pregio paesaggistico indicati nelle tavole di Tutela del PI e comunque tali da impedire la visuale anche parziale di beni di interesse storico – artistico architettonico e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientate;

Nelle aree di tutela paesaggistica e ambientale (parchi e riserve) e nelle aree di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 22.01.2004 n° 42 e successive modifiche ed integrazioni, è consentita l'installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti con le superfici di cui all'art. 9, comma 1, lett. c), della D.G.R.V 26.05.2004 n°1562 preferibilmente localizzati in fregio a strade statali, regionali e provinciali e realizzati con idonee opere di mascheramento atte a mitigare l'impatto visivo, previa acquisizione del parere favorevole dell'Ente preposto alla tutela paesaggistica.

Nelle zone di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE è comunque fatta salva la normativa di tutela vigente.

Art. 4 - SUPERFICIE MINIMA

1. La superficie minima di insediamento degli impianti stradali di distribuzione di carburanti è fissata dall'art. 9 della D.G.R. 26.05.2004 n°1562 "Criteri e direttive per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".
2. La superficie da destinare alle attività complementari dell'impianto non può superare il 10% della superficie complessiva dell'area dell'impianto stesso, esclusa l'area occupata dalle corsie di accelerazione e decelerazione.
3. La superficie minima degli impianti stradali di distribuzione di carburante esistenti che vengono integrati con attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande (negozi, bar, edicole, ristoranti e simili) non deve essere inferiore a quella fissata all'art. 9, comma 1, lett. c) della D.G.R.V 26.05.2004 n°1562, e deve essere aumentata del 270% rispetto alla superficie commerciale, di cui il 180% deve essere destinato a parcheggio con un minimo di 100 mq.

Art. 5 - SUPERFICI EDIFICABILI

1. Le dimensioni delle strutture dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti, ad eccezione della pensilina in quanto volume tecnico, non devono superare i 5 metri di altezza nella zona 1 e 4 e gli 8 metri nella zona 2 e 3; le stesse non devono, inoltre, superare gli indici di edificabilità stabiliti per le zone all'interno delle quali ricadono; pertanto non si devono superare gli indici previsti per le zone B, C1, C2, C3, D ed F e comunque il rapporto di copertura non deve essere superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E, invece, è consentito edificare un massimo di 1200 mc con un rapporto di copertura non superiore al 10% e la struttura può essere posizionata anche al di fuori della fascia di rispetto stradale a condizione che la stessa venga demolita una volta smantellato l'impianto stradale di distribuzione di carburanti.

Art. 6 - DISTANZE MINIME

1. Ai sensi dell'art.17 della Legge 06.08.2008 n° 133 non sono individuate distanze minime tra impianti stradali di distribuzione di carburanti.
2. E' ammessa la possibilità di installare nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti all'interno di aree di pertinenza di centri commerciali.

Art. 7 - ATTIVITA' COMPLEMENTARI

1. Le attività complementari a servizio dell'autoveicolo presenti nell'impianto, le attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita della stampa quotidiana e periodica facenti parte dello stesso complesso devono essere gestite, salvo loro rinuncia, dai soggetti titolari delle licenze di esercizio rilasciate dall'UTF, in possesso dei requisiti morali e professionali.
2. Nel caso di più attività insistenti nell'area relativa all'impianto di distribuzione di carburanti è necessario comunicare al Comune ed al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco il nominativo del responsabile unico della sicurezza antincendio.

Art. 8 - ATTIVITA' ACCESSORIE NELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE

1. Nelle aree di pertinenza degli impianti di distribuzione di carburanti situati all'interno delle fasce di rispetto stradali sono ammissibili ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. 11.02.1998 n° 32 le seguenti attività accessorie:
 - attività rivolte all'automezzo: lavaggio, grassaggio, gommista, officina meccanica, elettrauto, deposito di olio lubrificante e negozi che pongono in vendita prodotti prevalentemente rivolti al veicolo;
 - attività rivolte alla persona: bar, ristorante, tavole calde, edicole nonché negozi che pongono in vendita prodotti alimentari e non alimentari rivolti prevalentemente alla persona.
2. Per area di pertinenza dell'impianto stradale di distribuzione di carburante si intende l'area su cui insiste l'impianto.
3. Le autorimesse e le officine per la riparazione o per il lavaggio degli autoveicoli sono assimilate alle attività produttive industriali ed artigianali e sono consentite in tutte le zone che ammettono tali attività, entro i limiti prescritti per ciascuna zona.

Art. 9 - ACCESSI

1. Sulle strade di quartiere e sulle strade locali in ambito urbano, gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili (art. 22 del N.C.d.S. D.Lgs. 30.04.1992 n°285 e comma 3 dell'art. 61, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.d.S. D.P.R. 16.12.1992 n°495 e successive modifiche ed integrazioni).
2. Per quanto riguarda l'installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti su strade di tipo B, C, D, come definite dal N.C.d.S. D.Lgs. 30.04.1992 n°285 e successive modifiche ed integrazioni, gli accessi sulla strada devono sempre avvenire tramite corsie di accelerazione e decelerazione della larghezza di mt. 3,5 (tre e mezzo), raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a mt. 12 (dodici) in asse di corsia o mt. 10 (dieci) esterna corsia. La lunghezza delle corsie viene stabilita in sede di rilascio della concessione, in relazione alle caratteristiche del tratto stradale interessato. L'area occupata dalle corsie è da considerarsi aggiuntiva alla superficie del piazzale sopra indicata. Per le strade di tipo C e D l'Ente proprietario o gestore della strada può derogare dall'obbligo delle corsie di accelerazioni e decelerazione qualora ritenga dette infrastrutture pericolose alla circolazione stradale.
3. Il piazzale deve sempre essere separato dalla sede stradale tramite apposita aiuola spartitraffico, per la quale si consiglia una larghezza non inferiore a mt. 0,50 (zero e cinquanta) e non eccedente mt. 1,50 (uno e cinquanta), delimitata con un cordolo rialzato, la cui altezza, misurata a partire dal piano della banchina stradale, deve essere compresa fra cm. 20 (venti) e cm. 30 (trenta). Tali caratteristiche potranno essere diverse secondo la tipologia della strada interessata e saranno definite in sede di rilascio del permesso di costruire ovvero di denuncia di inizio attività ai sensi del D.P.R. 06.06.2001 n°380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"
4. Le colonnine devono essere posizionate ad una distanza non inferiore a 4 metri dal ciglio della strada
5. Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere in allineamento agli arginelli stradali, ove esistono, e in ogni caso al ciglio esterno delle banchine stradali anche se non depolverizzate.
6. Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni od altro, eccedenti l'altezza di mt. 0,70 (zero e settanta) misurata dal piano della banchina stradale o degli accessi, a seconda della condizione più sfavorevole. Tale norma non si applica all'insegna su palo indicante la società, il prezzo ed eventualmente i servizi offerti.
7. In corrispondenza degli accessi deve essere garantita, anche mediante opportuni sbancamenti, una visibilità minima così come definito geometricamente dalla specifica materia vigente (art. 16 del N.C.d.S. D.Lgs. 30.04.1992 n°285 e successive modifiche ed integrazioni).
8. Nel caso in cui in luogo delle banchine stradali, esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti deve essere sistemata con marciapiede, avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordonatura, pavimentazione) dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi. In tale fattispecie, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le già stabilite dimensioni dei medesimi, devono essere creati nei marciapiedi, da entrambi i lati, appositi inviti a 45° allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli. Qualora in corrispondenza degli accessi la strada presenti

marciapiedi in elevazione (rialzati), deve essere evidenziata la continuità del marciapiede con modalità definite di volta in volta dagli uffici tecnici comunali, prevedendo sia la segnaletica orizzontale (zebratura) che una pendenza delle rampe non superiore all'8% e all'1% in senso trasversale, nel rispetto delle normative vigenti in materia di portatori di handicap.

9. Deve essere perfettamente garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali e, al riguardo, si precisa che la relativa sezione non può assolutamente essere alterata, quand'anche sia necessario (per esempio in corrispondenza degli accessi) procedere alla loro copertura.
10. Le opere di canalizzazione a servizio della strada, delle quali risulti indispensabile la copertura, devono essere tutte realizzate con strutture in calcestruzzo. Ove la lunghezza del tratto coperto superi i mt. 10 (dieci), le stesse devono essere provviste di idonei pozzetti di decantazione ispezionabili per garantirne la perfetta ed agevole manutenzione, da eseguirsi, come beninteso per tutte le opere innovative derivanti dall'installazione degli impianti, a cura e spese dei titolari degli impianti stessi ed in conformità alle prescrizioni ed alle modalità impartite dal Comune, previo nulla-osta del consorzio competente per territorio, ove esistente.
11. La continuità dei fossi e corsi d'acqua di ogni tipo e consistenza attraversanti la strada deve essere rigorosamente garantita oltre che con l'esatta applicazione di quanto definito al precedente punto 7 anche con le particolare prescrizioni tecniche che in tali casi, di volta in volta, saranno impartite dagli Uffici comunali preposti, previo nulla osta del Consorzio competente per territorio, ove esistente.
12. E' vietato che un impianto stradale di distribuzione di carburanti abbia contemporaneamente accessi su due o più strade pubbliche. La prescrizione di cui al precedente comma può essere derogata solo nel caso in cui sia possibile, a cura e spese dei richiedente, un intervento di viabilità alternativa (entrata da una via ed uscita in altra via).
13. Gli accessi agli impianti di distribuzione carburanti devono presentare le seguenti caratteristiche tecniche:
 - 13.1 Impianti ubicati all'interno dei centri abitati:
 - a. Rifornimento di benzine e di gasolio esclusivamente per autovetture ed autocarri con peso a pieno carico fino a t. 3,5: fronte strada non inferiore a mt.25 (venticinque) con accessi da mt.7,50 (sette e cinquanta) a mt.10 (dieci) e aiuola spartitraffico centrale non inferiore a mt.10 (dieci); tipologia non prevista per strade con carreggiata a quattro corsie;
 - b. Rifornimento di gasolio per tutti i veicoli: fronte strada non inferiore a mt.60 (sessanta) con accessi di mt.15 (quindici) e aiuola spartitraffico centrale non inferiore a mt.30 (trenta).
 - 13.2 Impianti ubicati fuori dai centri abitati:
 - a. Rifornimento di benzine e di gasolio esclusivamente per autovetture ed autocarri con peso a pieno carico fino a t. 3,5: fronte strada non inferiore a mt.25 (venticinque) con accessi da mt.7,50 (sette e cinquanta) a mt.10 (dieci) ed aiuola spartitraffico centrale non inferiore a mt.10 (dieci);
 - b. Rifornimento di gasolio per tutti i veicoli: fronte strada non inferiore a mt.60 (sessanta) con accessi di mt.15 (quindici) ed aiuola spartitraffico centrale non inferiore a mt.30 (trenta);
 - c. Strade di scorrimento a quattro o più corsie: fronte strada non inferiore a mt.60 (sessanta) con accessi di mt.15 (quindici) ed aiuola spartitraffico centrale non inferiore a mt.30 (trenta) nonché due corsie di accelerazione e decelerazione opportunamente dimensionate in base alla velocità consentita sulla strada.
 - 13.3 La separazione degli accessi dell'impianto, oltre che con l'aiuola spartitraffico centrale può avvenire anche attraverso il mantenimento della scolina o della scarpata stradale;
14. Le distanze degli accessi da dossi, curve, intersezioni, impianti semaforici, devono essere conformi a quanto stabilito dal N.C.d.S. D.Lgs. 30.04.1992 n°285 e successive modifiche ed integrazioni ed alle seguenti prescrizioni:
 - a) all'interno dei centri abitati minimo mt. 12 (dodici);
 - b) fuori dai centri abitati minimo mt. 95 (novantacinque)

In ogni situazione, a seconda delle caratteristiche geometriche e viabilistiche della strada, può essere richiesta l'esecuzione di inviti o smussi nonché il posizionamento di apposita segnaletica verticale. Sono da considerarsi incompatibili gli accessi da due strade e gli accessi ubicati sotto canalizzazione semaforica.

La distanza da incroci e da accessi di rilevante importanza non deve essere inferiore a mt. 95 (novantacinque) fra gli estremi degli accessi più vicini e va misurata dagli accessi veri e propri e non dalle corsie di accelerazione e decelerazione. Per accessi di rilevante importanza si intendono quelli larghi più di tre metri o destinati ad un traffico superiore a 50 automezzi giornalieri.

15. Per gli impianti ricadenti lungo strade a quattro o più corsie, ai fini della sicurezza stradale, le corsie di accelerazione o di decelerazione devono avere lunghezza minima rispettivamente di mt. 75 (settantacinque) e mt. 60 (sessanta) e larghezza non inferiore a mt. 3,5 (tre e mezzo) raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a mt. 12 (dodici) in asse corsia.

Art. 10 - ABBATTIMENTO DI PIANTAGIONI E MANOMISSIONE DI PERTINENZE STRADALI

1. L'abbattimento di piantagioni è disciplinato dalle norme contenute nella Circolare 11 agosto 1966, n. 8321 del Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato Generale Circolazione e traffico.
2. In particolare l'abbattimento di alberature e piantagioni può essere ammesso una volta che ne sia accertata l'assoluta necessità per l'istituzione degli accessi ed ove non sia assolutamente possibile spostare l'accesso in altre posizioni.
3. In presenza di tale inderogabile presupposto, ogni caso deve essere esaminato con la massima attenzione e la richiesta di abbattimento sarà sottoposta alla procedura stabilita nei punti b) e c) della precitata Circolare.
4. In ogni caso l'abbattimento delle piantagioni deve essere limitato al minimo indispensabile e, a cura e spese del richiedente, ne è prescritta la reintegrazione nel luogo indicato dal Comune rispettando il rapporto di 3 (tre) esemplari per ogni albero abbattuto.

Art. 11 - INSEGNE

1. La Ditta Concessionaria dell'impianto di distribuzione carburanti ha l'obbligo di esporre nell'ambito del medesimo l'insegna (anche luminosa) indicante, in caratteri ben visibili, oltre al nominativo della Società, i prezzi dei prodotti erogati ed eventualmente i servizi esistenti.

L'insegna deve essere posta nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. le insegne parallele alla carreggiata o su pensiline devono avere dimensione massima di mq. 20(venti);
2. le insegne su palina (supporto proprio) devono avere dimensione massima di mq 6 (sei) se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata;
3. le insegne devono essere poste lungo il fronte stradale in corrispondenza delle aiuole spartitraffico; possono, inoltre, essere posizionate lungo le corsie di accelerazione e decelerazione in corrispondenza degli accessi;
4. deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello, insegna o impianto fisso, riprodotto il marchio di fabbrica, la ragione sociale o quanto sopra previsto;
5. le insegne devono essere posizionate ad almeno mt. 2 (due) dal margine della carreggiata; in presenza di un ostacolo naturale devono essere allineate con esso;
6. l'insegna, se luminosa, non può essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 candele per mq e comunque non deve provocare abbagliamento, distrazione o ingenerare confusione per colori adottati, soprattutto se posto in prossimità di impianti semaforici o intersezioni;
7. l'insegna deve avere sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere a forma di disco o triangolo;
8. l'insegna deve rispettare la distanza minima da tutti gli altri cartelli non inferiore a mt.20 (venti) lineari.
9. l'insegna non deve intralciare la visibilità sia in ingresso che in uscita dall'impianto e non deve ostacolare in altezza né persone né veicoli. Il posizionamento dell'insegna non dovrà presentare alcuna sporgenza fuori

terra (basamento) e le paline di supporto non dovranno essere a spigolo vivo, ma arrotondate, fatto salvo quanto previsto all'art. 49, comma 2, del D.Lgs 22.01.2004 n° 42 e successive modifiche ed integrazioni.

1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 05.11.1993 n°507; l'Amministrazione può disporre altresì la rimozione dell'impianto, facendone menzione nel verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito il Comune provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute.
2. Quanto previsto dall'art. 23 del N.C.d.S. D.Lgs. 30.04.1992 n°285 e dell'art. 52 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.d.S. D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e successive modifiche ed integrazioni per quanto riguarda i mezzi pubblicitari, è esteso anche nelle strade di tipo C e D.

Art. 12 - SEGNALETICA

1. Tutti gli impianti esistenti e funzionanti nel territorio comunale devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale) come previsto dal N.C.d.S. D.Lgs. 30.04.1992 n°285 e successive modifiche ed integrazioni. Detta segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti ed individuare l'accesso e l'uscita, impedendo le manovre di svolta a sinistra. La segnaletica deve essere mantenuta sempre efficiente.

Art. 13 - MODIFICHE, POTENZIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI IMPIANTI ESISTENTI

1. Sugli impianti esistenti possono essere eseguite:
 - le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione;
 - le modifiche di cui al comma 2 dell'art. 3 della Legge Regionale 23.10.2003, n°23;
 - le ristrutturazioni di cui all'art. 7, comma 1, della D.G.R.V 26.05.2004 n°1562, nel rispetto delle normative sull'inquinamento e di quanto espressamente previsto dalle NTO del PI e dal Regolamento Edilizio
2. La sostituzione dei serbatoi, dando origine a rifiuti solidi e liquidi, deve avvenire nel rispetto del D.Lgs. 05.02.1997 n°22 e successive modifiche ed integrazioni e della D.G.R.V. 03.10.2003 n°2922. Al termine delle operazioni di rimozione dei serbatoi, prima di procedere al posizionamento dei nuovi, deve essere effettuata l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua di falda al fine di escludere inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni di sostituzione o perdite pregresse. Tali operazioni devono essere attestate da opportuna documentazione.

Art. 14 - SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE

1. Nel caso di smantellamento e rimozione dell'impianto, deve essere richiesta l'autorizzazione edilizia allo smantellamento. L'autorizzazione allo smantellamento e la rimozione deve prevedere:
 - a. la cessazione delle attività complementari all'impianto;
 - b. il ripristino dell'area alla situazione originale mediante l'adeguamento alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;
 - c. la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sotto suolo, secondo la normativa vigente.
 - d. la bonifica del suolo (al riguardo, deve essere presentata idonea documentazione attestante l'assenza di episodi, anche progressi, di inquinamento del suolo). La rimozione dei serbatoi, dando origine a rifiuti solidi e liquidi, deve avvenire nel rispetto del D.Lgs 3/04/2006 n°152 s.m.i., del D.M. 12/02/2015 n°31 e della D.G.R.V. 03.10.2003 n°2922. Al termine delle operazioni di rimozione dei serbatoi, deve essere effettuata l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo o dell'acqua di falda, al fine di escludere inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni di sostituzione o perdite pregresse.
 - e. la chiusura degli accessi.

- TITOLO II -

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI AD USO PRIVATO

Art. 15 - PRESCRIZIONI A TUTELA AMBIENTALE PER GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER USO PRIVATO

1. I serbatoi di contenimento degli impianti ad uso privato devono avere le stesse caratteristiche tecniche degli impianti ad uso pubblico (cisterna con doppia parete, dotata di rilevatore di eventuali perdite e sistema di aspirazione- dei vapori). Tale norma si applica per i nuovi impianti e per la sostituzione di serbatoi esistenti.
2. Nell'area dove avviene il rifornimento dei mezzi è necessario porre in essere idonei sistemi di protezione dall'inquinamento della falda idrica (impermeabilizzazione del piazzale, raccolta delle acque meteoriche, eventuali sistemi di contenimento versamenti di idrocarburi).

Art. 16 - INFRASTRUTTURE ELETTRICHE PER LA RICARICA DEI VEICOLI

1. Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel Regolamento Edilizio.

- TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 17 - DOCUMENTAZIONE E NORME GENERALI

1. La documentazione da allegare alla domanda di permesso a costruire e di autorizzazione petrolifera è la seguente:
 - a. Relazione tecnica particolareggiata dalla quale risulti la esatta progressiva Km.ca del progettato impianto stradale di distribuzione di carburanti e la descrizione delle opere che si intendono realizzare e delle loro caratteristiche costruttive, nonché il numero ed il tipo degli erogatori, la capacità dei serbatoi ed ogni altro utile elemento sugli impianti tecnologici;
 - b. Analitica autocertificazione corredata da una perizia giurata, redatta da un tecnico iscritto all'albo, attestante che la richiesta rispetta le prescrizioni urbanistiche, fiscali e quelle concernenti la sicurezza ambientale e stradale, la tutela dei beni storici ed artistici, nonché le norme di indirizzo programmatico della Regione ed il rispetto dei criteri, requisiti e caratteristiche di cui al presente Regolamento;
 - c. Certificazione concernente la sicurezza sanitaria rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale;
 - d. Planimetrie in scala catastale riproducenti una zona sufficientemente estesa rispetto al punto d'intervento tale da permettere una corretta visualizzazione dell'inserimento, con indicata la toponomastica;
 - e. Estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale in data non anteriore a 6 mesi;
 - f. Planimetrie dello stato di fatto in scala 1:200, rilevata topograficamente, con l'indicazione del lotto sul quale deve sorgere l'impianto, completa di tutte le quote orizzontali e verticali riferite a capisaldi interni ed esterni al lotto stesso, atte ad individuare l'andamento planimetrico ed altimetrico, compresi i fabbricati, anche accessori, esistenti nei lotti limitrofi con relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni e la larghezza delle strade prospettanti il lotto, nonché le servitù ed i vincoli di qualsiasi genere relativi all'area in esame;
 - g. Planimetrie in scala 1:100 di eventuali locali destinati alle attività complementari;
 - h. Planimetria, in scala 1:500, con riportate le indicazioni quotate della planivolumetria di progetto, nonché la sistemazione dell'area, con particolare riferimento agli accessi, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle aree a verde ed alla recinzione, per la quale inoltre sono richiesti sezione e prospetto tipo in scala 1:20 e sezione quotata in scala 1:100 dell'eventuale spazio pubblico sulla quale la recinzione prospetta. Nella stessa planimetria o in altra separata devono essere indicati la rete e gli impianti di smaltimento delle acque usate e meteoriche;
 - i. Planimetria indicante gli interventi di segnaletica orizzontale e verticale, da realizzare a cura e spese del richiedente, riportante altresì l'indicazione dei principali percorsi veicolari ed, eventualmente, pedonali, previsti all'interno dell'area;
 - j. Tutti i prospetti esterni in scala 1:100. Qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei Prospetti devono comprendere anche quelli delle facciate adiacenti;
 - k. Almeno una sezione verticale quotata in scala 1:100 con indicata la quota di riferimento per altezze;
 - l. I dati metrici relativi alla superficie fondiaria ed alla superficie coperta, al volume, all'altezza dei fabbricati o attrezzature, all'area destinata a Parcheggio ed agli indici di fabbricazione;
 - m. Dichiarazione di inesistenza di cause di insalubrità del suolo e sottosuolo, in particolare è vietato impostare fondazioni di nuove costruzioni su terreni che siano serviti in precedenza come deposito di immondizie, letame, residui putrescibili se non quando la conseguita salubrità del suolo e del sottosuolo sia stata riconosciuta dal responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria (A.U.L.S.S.) e dall'Ufficio Tecnico del Comune.
 - n. documentazione fotografica con elaborati riportanti i con visivi.

2. Tale documentazione e l'eventuale altra documentazione prevista per la presentazione dei progetti dal Regolamento Edilizio comunale, deve essere redatta e firmata da un tecnico abilitato, nei modi e nei termini di legge, e controfirmata dal richiedente la concessione, nonché dall' avente titolo alla concessione (titolare di un diritto reale sull'area interessata dall'intervento).
3. Per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato la documentazione da allegare alla domanda di permesso a costruire e di autorizzazione petrolifera è limitata a quella di cui alle lettere a), b), c), d), e), k) e n) del punto 1).

Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente normativa, valgono le norme statali e regionali vigenti.

INDICE

- TITOLO I -	1
IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI	1
Art. 1 - RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE	1
Art. 2 - PRINCIPI GENERALI	1
Art. 3 - TUTELA DI BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI	2
Art. 4 - SUPERFICIE MINIMA	3
Art. 5 - SUPERFICI EDIFICABILI	3
Art. 6 - DISTANZE MINIME	3
Art. 7 - ATTIVITA' COMPLEMENTARI	3
Art. 8 - ATTIVITA' ACCESSORIE NELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE	4
Art. 9 - ACCESSI	4
Art. 10 - ABBATTIMENTO DI PIANTAGIONI E MANOMISSIONE DI PERTINENZE STRADALI	6
Art. 11 - INSEGNE	6
Art. 12 - SEGNALETICA	7
Art. 13 - MODIFICHE, POTENZIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI IMPIANTI ESISTENTI	7
Art. 14 - SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE	7
- TITOLO II -	9
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI AD USO PRIVATO	9
Art. 15 - PRESCRIZIONI A TUTELA AMBIENTALE PER GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER USO PRIVATO	9
Art. 16 - INFRASTRUTTURE ELETTRICHE PER LA RICARICA DEI VEICOLI	9
- TITOLO III -	10
DISPOSIZIONI GENERALI	10
Art. 17 - DOCUMENTAZIONE E NORME GENERALI	10
Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI	11